




CITTÀ DI CAORLE

www.comune.caorle.ve.it

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Dirigente Responsabile

Com.te Comm. Capo Armando Stefanutto



Ufficio DEPENALIZZAZIONE-PESCA-C.P.P.A. AFFARI GENERALI

Responsabile C.te Comm. Capo A. Stefanutto
Tel. 0421/219329

e-mail depenalizzazione@comune.caorle.ve.it

e-mail pesca@comune.caorle.ve.it

orario di apertura al pubblico

LUN. – MER. – VEN. dalle ore 09:00 alle ore 12:30

MAR. – GIO. dalle ore 16:30 alle ore 17:30

Istruttoria a cura di: Armando Stefanutto

Ordinanza n. 451

ORDINANZA

(Divieto di caccia aree adiacenti e limitrofe il "Parco del Pescatore")

IL SINDACO

Premesso che:

- con D.G.R. n. 2141 del 14.07.2009 la Giunta Regionale ha approvato il calendario venatorio per la stagione 2009/2010, stabilendo, tra l'altro, come data di apertura generale il 20 settembre 2009, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 50/1993 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio";
- la presenza dei cacciatori in aree limitrofe ai centri abitati è vietata dall'art. 21 della Legge 11.02.1992 n. 157, il quale prevede una fascia di rispetto da immobili e fabbricati di 100 metri, entro i quali è vietata la caccia, e una fascia di rispetto dai centri abitati, fabbricati ed edifici di 150 metri, entro i quali è vietato l'uso di armi da fuoco;
- l'esercizio dell'attività venatoria è inoltre vietato in giardini e parchi pubblici o privati, nei parchi archeologici e nelle aree destinate ad attività sportive, nelle aree destinate a difesa dello Stato e ad attività militari;
- l'esercizio di attività di caccia con armi da fuoco (di breve gittata) è altresì vietato per un raggio di 150 metri da strade, ferrovie, e da stabbi e recinti destinati al ricovero e all'alimentazione di animali;
- l'esercizio di attività venatoria con armi da fuoco di lunga gittata è esteso ad una distanza pari ad una volta e mezza la gittata massima dell'arma;
- tale attività, nelle aree limitrofe ai centri abitati e ad insediamenti umani, è inoltre causa di pericolo per la pubblica incolumità, con rischio di incidenti e danni fisici alle persone, nonché di molestia alla cittadinanza per l'emissione di rumore;

Considerato che:

- l'Amministrazione Comunale ha realizzato tra Strada Palangon e Strada Traghete un'area verde attrezzata destinata a parco pubblico denominata "Parco del Pescatore". Che all'interno della suddetta area è inoltre in fase di attivazione un progetto di valenza socio-assistenziale denominato "Orti Comunali";
- L'area del territorio comunale posta tra Via Aldo Moro, Strada Palangon e Strada Traghete, ospita numerose strutture sportive e ricreative (Stadio Comunale, Palazzetto dello sport, Parco Acquatico e Luna Park);

Accertato che l'area destinata a parco pubblico (Parco del Pescatore) e quelle destinate all'esercizio delle attività sportive e di svago su indicate, confinano con un'area rurale, peraltro di limitate dimensioni, in cui l'esercizio dell'attività venatoria è consentito, fatti salvi i divieti di cui alla legge 157/92;

Ritenuto che la concomitante presenza di cacciatori nella vicina area di caccia e utenti nelle aree destinate allo sport ed allo svago, possa comportare il verificarsi di situazioni di grave pregiudizio alla sicurezza ed alla incolumità pubblica;

Constato che l'apposizione di un divieto nelle zone suddette non pregiudica l'esercizio dell'attività venatorio sul territorio comunale, rimanendo ampie zone in cui tale attività è esercitabile in forma libera;

Ritenuta, pertanto, la necessità di porre in essere tutte quelle iniziative ed accorgimenti atti a prevenire tali eventualità;

Visto l'articolo 6 del decreto-legge n. 92 del 23.5.2008 convertito in legge n.125 del 24.7.2008 con il quale si attribuisce la competenza ai sindaci ex articolo 54 del testo unico 267/ 2000 di adottare provvedimenti urgenti al fine di prevenire fenomeni che possono interessare la sanità, la sicurezza urbana e l'incolumità dei cittadini.

ORDINA

Per le ragioni indicate in premessa,

E' SEMPRE VIETATO l'esercizio dell'attività venatoria nell'area rurale del Comune di Caorle compresa tra Viale Aldo Moro, Strada Palangon, Strada Traghete ed il Cimitero Comunale del capoluogo, nonché entro 150 metri dal limite della stessa.

Fatta salva l'applicazione di altre norme preordinate al contrasto di illeciti penali e amministrativi, chiunque violi i disposti della presente ordinanza è soggetto, ai sensi dell'art. 31, lett. e), della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,00 a € 619,00 (pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81, € 206,00). Se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da € 258,00 a € 1.549,00 (pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81, € 516,00).

Previa comunicazione al Prefetto di Venezia, il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per dieci giorni;

DISPONE

che il presente provvedimento sia inviato, ciascuno per quanto di competenza, a:

- Regione del Veneto – Direzione Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo
- Provincia di Venezia – Ufficio Caccia
- Provincia di Venezia – Polizia Provinciale
- Comando Stazione Carabinieri - Caorle
- Comando Tenenza Guardia di Finanza - Caorle
- Comando Corpo Polizia Municipale di Caorle
- Corpo Forestale dello Stato - Portogruaro
- Ambito Territoriale di Caccia n. 1 – Portogruaro

DISPONE INOLTRE

Che l'Ufficio Tecnico Comunale, provveda all'apposizione sul territorio di apposite segnalazioni di divieto, riportanti gli estremi del presente provvedimento, lungo il perimetro dell'area interdetta alla caccia e lungo le principali strade al suo interno.

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Venezia, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso al TAR della Regione Veneto, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

Dalla Residenza Municipale li, 21 Agosto 2009

Il Sindaco
(Marco Sarto)